

L'AUTOGOVERNO POPOLARE DELLO SPAZIO PUBBLICO

Alessandro Tedde

Il principio di autonomia nell'ordinamento repubblicano.

La Repubblica democratica, preconditione dell'autogoverno popolare.

Un esempio di pluralismo giuridico nello Stato democratico contemporaneo.

L'autogoverno delle autonomie popolari:

uno sviluppo della democrazia repubblicana pluriclasse.

Dopo la crisi economica del 2007, la questione dei beni comuni urbani e degli usi civici è ritornata attuale anche nei Paesi a capitalismo avanzato. Inibire l'uso di un bene o di uno spazio pubblico alla collettività, oltre ad aggravare la crisi di legittimità delle istituzioni politiche statali, in contesti periferici o attraversati da forti contraddizioni del tessuto sociale impedisce la realizzazione effettiva della giustizia nell'ambito delle nuove forme di riproduzione del capitale. La letteratura scientifica si è particolarmente incentrata sull'esperienza dell'ex Asilo Filangieri a Napoli, un punto di riferimento per molte istituzioni locali nella sperimentazione di nuovi modelli di *governance* dei beni pubblici, caratterizzati dall'attivismo e dal protagonismo di "comunità di riferimento" chiaramente individuate da forme decisionali e organizzative normalmente fondate su altrettanto definiti modelli e percorsi di democrazia partecipativa.

Nella città di Alghero (Sassari), il movimento di partecipazione civica "Res Publica" – nato da un collettivo dedito all'autoproduzione agricola – ha rivendicato

per alcuni anni una forma d'uso collettivo regolamentato dello stabile dell'ex Caserma dei Carabinieri, operando attivamente sotto forma di una rete di associazioni, collettivi e persone finalizzata a obiettivi di inclusione sociale, formazione, apprendimento, arte, creatività, cittadinanza attiva, solidarietà internazionale, tutela dei diritti. Res Publica è stata un'esperienza plurale di autogoverno dello spazio pubblico comprendente l'ex Caserma (definito "Distretto della Creatività"), di cui ha garantito la fruibilità, l'inclusività, l'imparzialità e l'accessibilità, nonché l'autogoverno della comunità dei suoi fruitori. Per circa otto anni, è stata sperimentata in via diretta una forma particolare di pluralismo giuridico, che riconosce e legittima le normatività extra e infrastatali generate dalle carenze e dai bisogni di nuovi soggetti sociali, capace di raccogliere le rappresentazioni legali delle società emergenti contrassegnate da strutture di uguaglianze precarie e polverizzate da conflitti permanenti¹.

Le esperienze di autogoverno dell'Asilo Filangieri e del Res Publica sono manifestazioni di un "diritto

¹A. C. Wolkmer, *Pluralismo giuridico: fondamenti di una nuova cultura giuridica*, in *I quaderni del CREAM*, 2010, n. X, p. 182.

insorgente”, una forma di diritto creato da segmenti collettivi oppressi delle aree periferiche delle società a capitalismo avanzato, che si esprime in forme di pratiche alternative di produzione del diritto e di regolazione dei conflitti collettivi negli spazi societari caratterizzati da instabilità costanti e crescenti trasformazioni sociali². Queste sperimentazioni propongono una giuridicità pensata nella quotidianità, che restituisce alla cittadinanza un potenziale costituente nella capacità di produrre innovazioni non sottratte all’uso comune per essere messe a profitto.

Tali esperienze approfondiscono la messa in discussione di istituti della teoria del diritto e dello Stato – tanto paradigmatici dello Stato moderno quanto obsoleti in quello contemporaneo – e al contempo fondano un paradigma alternativo all’ormai inefficace struttura normativistica del diritto positivo. Al contempo, in particolare l’esperienza del Res Publica si adatta bene allo schema analitico *struttura-sovrastruttura*, del tutto agibile e adeguato sul piano del diritto: la rivendicazione sovrastrutturale di una differente forma di governo dello spazio urbano, infatti, nasce come elaborazione coerente di una pregressa esperienza sul terreno strutturale della produzione³.

Il principio di autonomia nell’ordinamento repubblicano

Come si inseriscono queste recenti prassi di auto-governo popolare degli spazi pubblici⁴ nella dinamica della democrazia repubblicana?

² Ivi, p. 195.

³ Nell’esperienza di Alghero, “creatività” significa capacità di creazione mediante l’uso dell’intelletto (in cui è anche compresa l’arte). “Creatività”, sottolinea il programma di lavoro del 2016, richiama alla mente non solo una città che «è il prodotto di un lavoro collettivo di costruzione materiale e di elaborazione di immagini e immaginari, un’opera d’arte collettiva, continuamente rinnovata dalle pratiche dei suoi abitanti», ma anche la conoscenza di consuetudini locali o di culture specifiche che «contribuiscono alla produzione e riproduzione di beni comuni urbani, collettivi e non mercificati, estranei alla logica dello scambio e delle valutazioni di mercato».

Primariamente è da sottolineare come la formula «Repubblica parlamentare e delle autonomie», coniata da Salvatore D’Albergo, sia quella che meglio sembra rendere la «soluzione di sdoppiamento fra Stato-apparato e Stato-comunità» verso cui propende lo Stato democratico contemporaneo, in cui le autonomie «tendono a diventare sempre più vaste e più consistenti»⁵. Autonomia «equivale a libertà di auto-organizzarsi: sono liberi di darsi una propria organizzazione, purché non sia in contrasto con quella dello Stato, sia enti pubblici, sia enti privati, sia i singoli, sia le comunità intermedie fra società e individuo»⁶. All’esito di questa conformazione strutturale è possibile affermare, con Mortati, che la nostra Costituzione disegna una “poliarchia”, in cui il potere è diffuso tra istituti che compongono «il complesso organizzativo che realizza il potere supremo» (Stato-apparato) – una «pesante sovrastruttura gravante dall’alto» – e istituti che appartengono al «complesso organizzativo di alcuni soggetti cui lo Stato riconosce un potere autonomo, in quanto espressione diretta di organismi sociali all’interno della comunità» (Stato-comunità), che sono tutti fondati sul principio di autonomia⁷.

A rigore, tutte le «autonomie costituzionalmente rilevanti» sono «autonomie pubbliche»⁸. Attraverso il principio dell’autonomia (e, in subordine, quello del decentramento), si evita di affidare allo Stato-apparato «tutte le mansioni tipiche dello Stato, preferendo distribuire fra organi e istituti dello Stato-comunità (cioè istituti meno burocratici, più immediatamente vicini agli uomini che vivono nello Stato) un gran numero di interessi da tutelare»⁹. Con la riaffermazione

⁴ Sono, gli spazi pubblici, i luoghi in cui avvengono i processi di interscambio fra la società e le istituzioni politiche e dove si influenzano i processi decisionali e conseguentemente si producono i cambiamenti nel sistema giuridico.

⁵ Così P. Barile, *Istituzioni di diritto pubblico* [1991], Padova, Cedam, 1993, p. 11, il quale sottolinea come la formulazione dell’art. 5 della Costituzione dia rilievo a un principio più antico di quello di sovranità.

⁶ Ibidem.

⁷ Ibidem.

⁸ Ivi, pp. 492-493.

⁹ Sempre P. Barile, *Istituzioni di diritto pubblico*, cit., p. 11.

del principio di autonomia prosegue il processo di superamento delle forme autoritarie statali in forme democratiche repubblicane che contraddistinguono lo Stato moderno, nel quale «il primo e fondamentale problema» diviene la «corrispondenza più esatta possibile fra paese e governo, fra società, cioè, e organizzazione, senza la quale la prima non può darsi un assetto stabile»¹⁰; per dirla con Marx, si tende ad eliminare la separazione tra lo Stato politico e la società civile. Gli istituti dello Stato-comunità, infatti,

tendono a far coincidere nel grado più elevato possibile l'apparato dello Stato con la vita spontanea della comunità sottostante. Poiché l'apparato è sempre tendenzialmente autoritario, e la comunità è invece tendenzialmente insofferente di vincoli troppo stretti, si può dire che la ricchezza e la razionalità degli istituti dello Stato-comunità è la misura della democraticità di un regime: il rispetto delle autonomie pubbliche e private, infatti, assicura una sfera di libero esercizio ai centri di potere del singolo e dei gruppi che vivono nello Stato¹¹.

Dallo Stato monoclasse allo Stato pluriclasse

Questa trasformazione è richiesta dal mutamento del fondamento storico della società e dello Stato che si realizza con l'avvento della società industriale, nella quale la borghesia e il proletariato sono le classi principali che determinano il progresso materiale e che, possedendo i fattori della produzione, hanno una più ampia importanza economica, sociale e politica rispetto alle altre classi¹². Le trasformazioni, infatti, avvengono innanzitutto sul piano strutturale, dove lo sviluppo delle forze produttive tende sempre più a fondare la società su forme di socializzazione della produzione e conse-

guentemente ad affermare e generalizzare la figura del «lavoratore collettivo cooperativo»¹³, o «operaio combinato»¹⁴, a fronte della marginalizzazione della classe capitalistica, che perde di funzione nella produzione e nella riproduzione sociale, diventando una classe improduttiva, composta da *rentiers* proprietari dei mezzi di produzione, che in quanto parassitaria il meccanismo tende naturalmente a espellere.

Alla trasformazione del quadro strutturale, dove la socializzazione della produzione condurrebbe all'eliminazione di una delle classi principali e con essa del loro antagonismo, si oppone la borghesia, che resiste al processo storico grazie al dominio sull'apparato coercitivo dello Stato, che viene usato per impedire il rovesciamento dei rapporti capitalistici e delle forme della loro riproduzione¹⁵. Nello Stato liberale, preponderante è la funzione di difesa della particolare organizzazione dei rapporti sociali che garantisce la riproduzione dell'estrazione di pluslavoro in forma di plusvalore a vantaggio della classe proprietaria dei mezzi di produzione. Conseguentemente, l'organizzazione deputata all'amministrazione degli affari generali della collettività viene essenzialmente a ridursi all'apparato coercitivo dello Stato, inteso come il complesso dell'organizzazione giuridica preposta alla difesa di un certo tipo di proprietà di classe.

L'intero quadro politico-sociale, implicando un diverso rapporto fra il diritto e la politica, mette in crisi la teoria giuridica tradizionale dello Stato e la avvia verso «un processo di graduale ed irreversibile esaurimento»¹⁶. Lo Stato liberale è concepito come monoclasse dalla borghesia che «ricostruisce l'unità del "suo" Stato sulla base della postulata unità della "nazione", nella quale la classe stessa si identifica»¹⁷. La nazione, nella sua nozione idealistica e rivoluzionaria, è la figura giuridica soggettiva a cui si riconosce di potere

¹⁰ Ivi, pp. 10-11.

¹¹ Ivi, p. 491.

¹² M. Löwy, *La théorie de la révolution chez le jeune Marx*, Paris, 1970, trad. it. ora in *Il giovane Marx e la teoria della rivoluzione*, Bolsena, Massari, 2001, p. 23.

¹³ G. La Grassa, *Il valore come astrazione del lavoro*, Bari, Dedalo, 1980, p. 28.

¹⁴ K. Marx, *Il Capitale*, Libro I, Sez. IV, Cap. 11, Roma, Editori Riuniti, 2010, pp. 243 ss.

¹⁵ Ovvero l'organizzazione della proprietà di classe dei mezzi di produzione e il libero scambio mercantile.

¹⁶ S. Gambino, *Stato sociale e Stato socialista in Costantino Mortati*, Cosenza, Marco, 2002, pp. 5-6.

¹⁷ C. Mortati, *Lezioni sulle forme di governo*, Padova, Cedam, 1973, p. 71.

fondare «una capacità di legittimazione politica del potere politico di tipo autoreferenziale»¹⁸. Conseguentemente, la crisi dello Stato liberale «si esprime in un processo di relativa disintegrazione per quanto riguarda gli ordinamenti che tentano di conservare il principio dell'«unità nazionale»»¹⁹.

Ciò che determina il crollo della *factio* giuridica della nazione borghese è la struttura pluriclasse della società industriale, nella quale, oltre alla borghesia, è anche il proletariato a vantare una prospettiva storica, per la determinazione della quale diventa protagonista di un conflitto con la prima²⁰. Poiché la società borghese concepisce lo Stato come proprio, la classe proletaria organizza il proprio antagonismo nelle forme di un anti-Stato, il «movimento operaio» quale insieme delle proprie organizzazioni e istituzioni, che rivendica come titolare dell'unica e autentica sovranità di fronte alla sovranità statale²¹. La società si presenta come una moltitudine di individui attraversata da conflitti e dunque mancante dell'unità soggettiva, che secondo la dogmatica tradizionale è condizione necessaria di titolarità della potestà suprema.

Per molti decenni, la borghesia ha cercato di disgregare la classe proletaria mediante l'introduzione di strumenti istituzionali indirizzati a integrarla nelle strutture esistenti dello Stato, prima in forme autoritarie (definite «neoliberali» da Mortati), poi in forme totalitarie²². Nel caso dell'Italia, che qui ci interessa, l'esito infausto di questa strategia è l'avvento del fascismo e la sua alleanza con il nazismo con la conseguente perdita dell'indipendenza dello Stato, del profilo esterno della sua sovranità, e il rivoluzionamento del suo profilo interno.

La questione emerge in modo abbastanza chiaro nei dibattiti dell'Assemblea Costituente, dove si evidenzia il carattere duale della guerra combattuta dalle forze antifasciste: sul duplice fronte della Resistenza e, al contempo, della guerra rivoluzionaria²³. Al collasso delle istituzioni monarchiche si sostituiscono (nel centro-nord), o si affiancano (nel resto d'Italia), nuove istituzioni e organizzazioni di emanazione popolare e proletaria, che esercitano *de facto* il potere di governo su parte del territorio nazionale, caratterizzando transitoriamente la struttura dello Stato di un dualismo istituzionale caratteristico di una fase rivoluzionaria²⁴.

La classe lavoratrice si ritrova *ipso facto* a divenire titolare della potestà suprema, che esercita direttamente mediante proprie istituzioni, compiendo un'azione che la dimostra capace di assurgere al ruolo di classe generale²⁵, di fronte a una classe borghese non più egemone. Alla fine della guerra, il riconoscimento del suffragio universale diretto, sia maschile che femminile, sancisce definitivamente il superamento dello Stato monoclasse e la sua trasformazione in «Stato pluriclasse»²⁶.

La Repubblica democratica, preconditione dell'autogoverno popolare

Per ricostruire l'unità dello Stato, la «universalità dei cittadini viventi»²⁷ viene a essere rappresentata da una più complessa figura giuridica soggettiva, il popolo, concepito in guisa di assemblea come soggetto unitario nell'esercizio delle proprie funzioni. La nuova dottrina della sovranità popolare afferma che la potestà «su-

¹⁸ S. Gambino, *Stato sociale e Stato socialista in Costantino Mortati*, cit., p. 6.

¹⁹ C. Mortati, *Lezioni sulle forme di governo*, cit., p. 71.

²⁰ M. Löwy, *Il giovane Marx e la teoria della rivoluzione*, cit., p. 23.

²¹ *Autorità e diritto senza controllo*, in *Il Giornale d'Italia*, 19 luglio 1902, poi in *La Civiltà Cattolica*, 1902, n. 7, pp. 540-543.

²² C. Mortati, *Lezioni sulle forme di governo*, cit., p. 47.

²³ A sottolinearlo fu Aldo Moro: cfr. S. M. Cicconetti, M. Cortese, G. Torcolini, S. Traversa (a cura di), *La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell'Assemblea Costituente*, Roma, Camera dei Deputati - Segreteria generale, 1971, vol. VIII.

²⁴ S. Romano, *Frammenti di un dizionario giuridico*, Milano, Giuffrè, 1947.

²⁵ C. Mortati, *Il lavoro nella Costituzione*, in *Diritto del lavoro*, 1954, n. 1, p. 153.

²⁶ M.S. Giannini, *Lo Stato pluriclasse*, in Id., *I pubblici poteri negli stati pluriclasse*, in *Rivista trimestrale di diritto pubblico*, 1979, n. 2-3, pp. 389-404.

²⁷ La definizione di Livio Paladin è citata in G.U. Rescigno, *Sovranità del popolo e fonti del diritto nel pensiero di Carlo Esposito*, Vezio Crisafulli, Livio Paladin, Padova, Cedam, 2003, p. 17.

prema” è emanazione del popolo *uti possidetis iuris* e ciò introduce un ribaltamento concettuale rispetto alle nozioni teoriche della dogmatica classica della sovranità statale, che manifestano la loro vetustà²⁸. Il fondamento del diritto positivo non è più un processo di differenziazione²⁹ che si compie lungo una direttrice verticale e gerarchica, in cui un singolo, un gruppo oppure una moltitudine si differenzia ergendosi sopra gli altri, ma su di una direttrice orizzontale di tipo funzionale, in cui ogni decisione vede una maggioranza che decide e una minoranza che accetta la decisione come espressione di sovranità dell’assemblea: il rapporto tra “sovranità” e “*supremitas*” viene meno per la mancanza di un *superaneus*, che sta sopra ad altri necessariamente posti in posizione di «subordinazione, soggezione ed obbedienza»³⁰.

Gli Stati di diritto moderni divengono Repubbliche democratiche, in cui il titolare della sovranità è il popolo, una figura giuridica soggettiva concepita in forma di assemblea che esercita unitariamente il potere. Partecipa della sovranità, dunque, chiunque sia riconosciuto membro di tale organo: per il proletariato si compie una svolta epocale, giacché da quel momento «la conquista del potere proletario può assumere la forma della lotta per l’estensione della democrazia e dei diritti politici e civili» grazie all’applicazione della regola di maggioranza, che qualifica la Repubblica democratica come «la forma compiuta entro cui si può svolgere un atto decisivo della lotta di classe»³¹. Infatti, appena conquistata la democrazia repubblicana «può iniziare la dittatura del proletariato»³², che altro non è che la “regola della

maggioranza” della democrazia³³. La vera democrazia, infatti, «in quanto espressione della volontà della maggioranza, in una società divisa in classi appare come la dittatura della maggioranza proletaria della popolazione»³⁴.

In regime di Repubblica democratica, «la più ampia democrazia politica» realizza la «dittatura del proletariato»³⁵, in cui la regola della maggioranza «viene usata per rivoluzionare la società e l’economia. Mentre la minoranza borghese usa lo Stato per consolidare il suo dominio di classe, la maggioranza proletaria usa la democrazia per abolire le classi e liberare i produttori dal dominio del capitale»³⁶. Il punto dirimente diviene la qualificazione dell’elemento distintivo della condizione di cittadino da quella del non-cittadino, ovverosia le condizioni di accesso alla cittadinanza.

La fonte di derivazione della responsabilità nei confronti della collettività è generalmente individuata nell’attribuzione di doveri: anche la Costituzione italiana segue questo impianto, perché mentre al cittadino come allo straniero è riconosciuto e garantito l’esercizio dei «diritti inviolabili dell’uomo», è al cittadino che è piuttosto richiesto in modo cogente l’adempimento dei «doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale» (art. 2), che effettivamente sono il criterio da cui discernere la partecipazione al vincolo sociale³⁷.

La Costituzione afferma una visione “universale” della cittadinanza, che trae dalla struttura della società il fondamento della Repubblica democratica: si tratta del lavoro, che, essendo l’unico mezzo di produzione inscindibilmente incorporato in ogni essere umano, è anche elemento di universalizzazione della citta-

²⁸ S. Gambino, *Stato sociale e Stato socialista in Costantino Mortati*, cit., pp. 5-6.

²⁹ Come afferma John Austin, cfr. O. Chessa, *Sovranità, potere costituente, stato d’eccezione. Tre sfide per la teoria della norma di riconoscimento*, in *Diritto pubblico*, 2012, n. 3.

³⁰ G.C. Ferrara, *La sovranità popolare e le sue forme*, in S. Labriola (a cura di), *Valori e principi del regime repubblicano*, vol. 1.I: *Sovranità e democrazia*, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 251.

³¹ E. Screpanti, *Le basi teoriche di un approccio marxista alla democrazia radicale*, in N. Bellanca, E. Screpanti (a cura di), *Democrazia radicale*, in *Il Ponte*, 2007, agosto-settembre, pp. 75-76.

³² Ivi, p. 76.

³³ R. Selucky, *Marxism, socialism, freedom: towards a general democratic theory of labour-managed systems*, New York, St. Martin Press, 1979, p. 63; e cfr. Ivi, p. 73.

³⁴ E. Screpanti, *Le basi teoriche di un approccio marxista alla democrazia radicale*, cit., p. 74.

³⁵ C. Preve, *Democrazia e comunismo: le basi filosofiche di una questione ineludibile*, in *Eretica*, 2005, n. 1, p. 5.

³⁶ E. Screpanti, *Le basi teoriche di un approccio marxista alla democrazia radicale*, cit., p. 74.

³⁷ M. Luciani, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro*, in *Argomenti di diritto del lavoro*, 2010, n. 3, p. 639.

dinanza³⁸. I consociati sono equiparati dal «dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società» (art. 4, c.2): il dovere lavoristico non è concepito, dunque, come la messa a disposizione della propria capacità di lavoro come merce indistinta venduta sul mercato capitalistico. L'accesso alla cittadinanza è escluso alla classe dei *rentiers*³⁹: contitolari della sovranità sono solo le classi che concorrono al progresso materiale o spirituale della società e che per tale motivo possono accedere alle funzioni dirigenti dello sviluppo dell'ordinamento sociale e dello Stato.

Marx comprese che questa sarebbe stata la tendenza del diritto pubblico analizzando la Comune di Parigi, che definisce

la riappropriazione del potere statale da parte della società, di cui diviene la forza viva, invece di essere la forza che la domina e soggioga. È la sua riappropriazione da parte delle masse popolari che sostituiscono la propria forza alla forza organizzata per opprimerli; la Comune è la forma politica della loro emancipazione sociale⁴⁰.

La Repubblica democratica è uno strumento che consente di spezzare «la macchina militare e burocratica», cioè di liberare lo Stato dall'apparato coercitivo che blocca il processo di socializzazione delle forze produttive, e conseguentemente di affermare nuove e più adeguate forme di organizzazione degli affari generali della collettività, in cui Stato politico e società civile smettono di essere in antitesi.

L'estinzione dello Stato-apparato coercitivo è la «condizione preliminare di ogni reale rivoluzione popolare sul Continente»⁴¹: l'esperienza della Comune mostra «che la rivoluzione comunista, opera degli stessi lavoratori, non può che *spezzare* tale apparato – funzionale al dominio parassitario sul popolo – e sostituirgli le istituzioni adeguate per l'autogoverno popolare»⁴².

L'autogoverno delle autonomie popolari: uno sviluppo della democrazia repubblicana pluriclasse

Dove si ritrae lo Stato-apparato, si espande lo Stato-comunità. La nuova Costituzione, infatti, rinnega del tutto alcuni principi fondamentali della teoria atomistica dello Stato liberale, come ad esempio è dimostrato dal riconoscimento che l'art. 2 della Carta fa delle «formazioni sociali», a molte delle quali sono affidate funzioni di immediato rilievo pubblicistico⁴³. In primo luogo il partito, che caratterizza il nuovo Stato costituzionale come «Stato dei partiti»⁴⁴. A questa formazione sociale è primariamente affidata la funzione di regolare il conflitto sociale della società industriale onde evitare che l'antagonismo tra le classi sfoci in guerra civile: per questo motivo si parla di «costituzione armistiziale di partiti»⁴⁵.

La funzione armistiziale è declinata anche integrando alcune istituzioni proprie della classe lavoratrice nell'esercizio diretto della funzione di progressivo sviluppo dell'ordinamento repubblicano, dunque

³⁸ M. Luciani, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro*, cit., p. 634; G.U. Rescigno, *Il progetto consegnato nel comma secondo dell'art. 3 della Costituzione italiana*, in E. Ghera, A. Pace (a cura di), *L'attualità dei principi fondamentali della Costituzione in materia di lavoro*, Napoli, Jovene, 2009.

³⁹ M. Luciani, *Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la repubblica democratica sul lavoro*, cit., p. 639.

⁴⁰ K. Marx, *La guerra civile in Francia (Indirizzo del Consiglio generale dell'Associazione internazionale dei lavoratori)*, primo saggio, in Id., *Scritti sulla Comune di Parigi*, Roma, Samonà e Savelli, 1971, p. 122.

⁴¹ K. Marx, *Lettera a Kugelmann del 12 aprile 1871*, in Id., *Lettere a Kugelmann*, Roma, Ed. Riuniti, 1969, p. 139.

⁴² M. Löwy, *Il giovane Marx e la teoria della rivoluzione*, cit., p. 55.

⁴³ Si pensi alla contrattazione collettiva di diritto pubblico per i sindacati ex art. 39 Cost.

⁴⁴ S. Gambino, *Stato sociale e Stato socialista in Costantino Mortati*, cit., p. 25.

⁴⁵ O. Chessa, *La teoria costituzionale dopo lo "Stato di partiti"*, in *Diritto e storia*, 2005, n. 4, in <https://www.dirittoestoria.it/4/Contributi/Chessa-Teoria-costituzionale-Stato-di-partiti.htm>

parzialmente assimilando l'impianto duale della società in forme istituzionali stabili, a mezzo delle quali far proseguire il conflitto della classe dominata contro quella dominante, non potendo più negare alla prima l'accesso al supremo potere di direzione dello Stato e alle leve fondamentali di trasformazione della società. Molti principi fondamentali della Carta sono scritti perché le istituzioni di classe, esistenti o future, a determinate condizioni, nelle forme e nei limiti previsti dalla Costituzione (art. 1, co. 2), possano autonomamente produrre diritto, o integrandosi nelle istituzioni dello Stato-apparato o sviluppando nuove istituzioni dello Stato-comunità, presso il quale l'autodeterminazione popolare è libera.

La nuova concezione funzionale della costituzione è, infatti, di orientare il conflitto sociale di un'intera fase storica a esprimersi in forme democratiche: il carattere programmatico della Legge fondamentale della Repubblica Italiana è l'innovativa soluzione che consente di includere anticipatamente una situazione sociale ed economica ancora in divenire e solo ipotizzabile all'interno di un quadro assiologico dal pieno valore giuridico.

Premesso che il fine fondamentale della Repubblica come Stato sociale è «di intervenire nei rapporti sociali per modificarne gli effetti a favore di determinati gruppi e classi (ed in particolare a favore dei gruppi e delle classi economicamente più deboli)»⁴⁶, gli Stati sociali contemporanei «conservano la tradizionale struttura costituzionale, e tentano di realizzare i loro scopi attraverso soluzioni provvisorie e temporanee, più con l'effetto di impedire o rallentare la frattura ed il contrasto tra le classi che con l'effetto di promuoverne positivamente il superamento»⁴⁷. Il problema centrale dello Stato sociale è di «stabilire garanzie capaci di assicurare l'equità della ripartizione»⁴⁸ del «prodotto sociale che lo Stato espropriato per redistribuirlo a fini perequativi»⁴⁹.

L'applicazione alla struttura politica e giuridica tradizionale del solo intervento redistributivo conduce

a gravi problemi di funzionalità democratica, perché la ripartizione della ricchezza espropriata tende a divenire l'unica questione rilevante e polarizzante della vita politica, con la conseguenza di «un pronunciato disinteresse per tutte le questioni riguardanti quelle modifiche di struttura che l'evoluzione dei rapporti economici e sociali potrebbe rendere necessarie»; «l'attività di ripartizione del prodotto sociale operata dallo Stato provoca inevitabilmente l'accrescersi e l'acutizzarsi delle pressioni da parte dei diversi gruppi o categorie per ottenere la ripartizione più vantaggiosa a ciascuno di essi»; Mortati sottolinea che questo «aumentato attivismo dei gruppi di pressione può compromettere il retto funzionamento dei tradizionali istituti democratici»⁵⁰.

Negli anni Sessanta matura la consapevolezza della crisi della rappresentanza partitica e della necessità di «ripensarla in termini più efficaci (in senso democratico)»⁵¹ e si constata che «i tradizionali istituti rappresentativi non sempre si rivelano i più adatti a realizzare l'imparzialità ed organicità di sviluppo, sfuggendo alle pressioni delle contrapposte coalizioni di interessi»⁵². Si manifesta, quindi, la consapevolezza che

dovrebbero pertanto essere escogitati istituti rappresentativi capaci di armonizzare il principio della rappresentanza politica con quello della rappresentanza degli interessi: tali da garantire ad un tempo sia un'espressione fisiologica degli interessi dei vari gruppi, sia una organicità di decisioni che solo la sintesi politica può offrire: ma ciò non è facile, né facilmente realizzabile⁵³.

Dall'autoproduzione all'autogoverno popolare dello spazio pubblico

L'istituzione del Distretto della Creatività di Alghero è il risultato di un processo giuridico: la rivendicazione

⁴⁶ C. Mortati, *Lezioni sulle forme di governo*, cit., p. 62.

⁴⁷ Ivi, pp. 64-65.

⁴⁸ Ivi, p. 64.

⁴⁹ Ivi, p. 62.

⁵⁰ Ivi, p. 64.

⁵¹ A. Negri, *Dentro/contro il diritto sovrano: dallo stato dei partiti ai movimenti della governance*, Padova, Ombre corte, 2010, p. 218.

⁵² C. Mortati, *Lezioni sulle forme di governo*, cit., p. 64.

⁵³ Ibidem.

sovrastutturale di una forma di autogoverno dello spazio urbano da parte del movimento “Res Publica” nasce in seguito a una esperienza concreta sul terreno strutturale della produzione da parte dell’associazione *Malerbe*. Il collettivo, nato nel 2013 e inizialmente dedicato alla coltura di un orto collettivo nell’agro di Alghero, promuove nel dibattito cittadino la riformulazione del concetto di “autoproduzione”: non più intesa come anacronistico ritorno alle pratiche del passato e ai saperi dimenticati, di cui pure riconosce l’importanza, ma come il *saper fare* dentro un *ecosistema urbano* circolare, nell’ottica reticolare della *glocalizzazione* (in cui il significato della parola “locale” si espande e si connette ad altri sistemi locali, senza privarli della loro importanza).

La Dichiarazione d’uso civico definisce il Distretto della Creatività “sede di un ‘centro di produzione interdipendente’ attraverso cui realizzare i progetti artistici, culturali e sociali elaborati dalla comunità di riferimento” e “attività di rilievo sociale e di libera fruizione degli abitanti del quartiere e della cittadinanza tutta”, da loro promosse di concerto con la comunità di riferimento. La “creatività” a cui si riferisce è quella dell’*homo artifex* nel contesto urbano: la capacità di creazione mediante l’uso dell’intelletto che realizza il diritto alla città inteso «come forma superiore dei diritti, come diritto alla libertà, all’individualizzazione nella socializzazione, all’habitat e all’abitare»⁵⁴. La città è intesa come «il prodotto di un lavoro collettivo di costruzione materiale e di elaborazione di immagini e immaginari, un’opera d’arte collettiva, continuamente rinnovata dalle pratiche dei suoi abitanti», ma anche della conoscenza di consuetudini locali o di culture specifiche che «contribuiscono alla produzione e riproduzione di beni comuni urbani, collettivi e non mercificati, estranei alla logica dello scambio e delle valutazioni di mercato». Come è specificato nel programma, «il diritto all’opera (all’attività partecipante) e il diritto alla fruizione (ben diverso dal diritto alla proprietà) sono impliciti nel diritto alla città»⁵⁵: esso è un

diritto collettivo che implica il diritto-dovere all’integrazione e all’uguaglianza dei cittadini stessi, in quanto coinvolge ogni abitante. Il diritto alla città non è il diritto alla città così com’è: esso è strettamente legato a un’accezione contemporanea di cittadinanza, che non si risolve nel mero riconoscimento di uno status di diritti e di doveri predeterminati e attribuiti dallo Stato, ma coincide con l’essere pienamente e collettivamente parte della vita urbana.

Precisamente, si tratta di un diritto “creativo”, il diritto a trasformare la città secondo le proprie aspirazioni e i propri desideri, come si legge nel programma e nella dichiarazione d’uso del Distretto. Questa concezione del diritto alla città affermato mediante una serie di attività aperte al pubblico fondate su importanti obiettivi sociali è stata accolta dalla Giunta comunale dopo che nel 2015 una forte mobilitazione popolare incentrata sul concetto di *bene comune* ha spinto il Consiglio comunale a trasformare l’ex Caserma dei Carabinieri di via Simon, nel centro storico, in un polo che, offrendo nuovi servizi socio-culturali alla cittadinanza, arricchisse il complesso tessuto sociale cittadino⁵⁶.

Le origini del movimento algherese sui beni pubblici urbani e sulle modalità della loro messa a servizio della comunità sono nell’attività di *Malerbe*, che riconduce la questione nell’ottica della “produzione sociale - riproduzione sociale” attraverso l’analisi dei *metabolismi urbani*, cioè dei flussi di energie e di materiali che, presenti in un ecosistema urbano, continuamente lo attraversano. I modelli di economia circolare a cui si interessa *Malerbe* riguardano diversi ambiti della produzione, cioè qualsiasi settore della vita umana che presenti un intervento creativo dell’essere umano: il concetto cardine è che la contaminazione tra saperi individuali, o anche marginali, li possa rendere collettivi e centrali.

Ad Alghero, il dibattito sulla categoria emergente dei beni comuni nasce simbolicamente il 31 maggio 2014, in occasione di un evento dal titolo “Res Publica?”

⁵⁴ Il riferimento del programma di lavoro alle elaborazioni sul diritto alla città è a H. Lefebvre, *Il diritto alla città*, Padova, Ombre Corte, 2014, p. 153.

⁵⁵ *Ibidem*.

⁵⁶ Delib. Cons. Com. Alghero n. 57 del 2015.

organizzato presso l'ex Caserma dei Carabinieri, di proprietà del Comune che la gestisce in consorzio con la Facoltà di Architettura dell'Università di Sassari. Nel maggio 2014, Malerbe e altri soggetti individuali e collettivi con cui ha relazioni indirizzano alla Facoltà la richiesta di utilizzo di alcuni degli spazi, che viene accolta. Inizia dunque a definirsi un'articolazione dei diversi soggetti individuali o collettivi coinvolti con la riapertura dello spazio alla collettività (in seguito stabilizzata in alcune norme definitorie della Dichiarazione d'uso civico).

L'organizzazione di queste manifestazioni consente lo sviluppo di un forte movimento di partecipazione popolare attorno agli abitanti dell'ex Caserma, che trova espressione nella ricorrente assemblea di gestione e di organizzazione del lunedì sera, luogo in cui l'insieme dei soggetti esercita l'autogoverno come naturale prassi gestoria dello spazio pubblico. La richiesta del movimento che l'uso dei locali non abbia più carattere transitorio viene accolta dal consorzio di gestione e, il 23 maggio 2015, durante un'assemblea in piazza, alla presenza dell'allora Sindaco e dell'Assessore alla cultura della città, è annunciata pubblicamente la conversione della destinazione d'uso dell'immobile. Da quel momento, dunque, il progetto prende il nome di Res Publica in omaggio all'iniziativa da cui è nato il movimento: esso rappresenta la sintesi delle istanze di una rete di associazioni, collettivi, gruppi informali e individui, che sono emerse proprio grazie all'attività pubblica svolta dal movimento.

L'immobile è assegnato in via condivisa a una rete di associazioni, che non dispongono di locali assegnati in via esclusiva, al fine di favorire «la condivisione di un unico progetto, nell'ottica del principio dell'inclusione sociale»⁵⁷.

Il programma unitariamente elaborato nel 2016 è un documento composto di due parti, la prima delle quali ha intento definitorio (vi si richiamano le nozioni di "diritto alla città", "beni comuni" e "usi civici") e ha fornito la base per la stesura del preambolo e del capo I sulle disposizioni generali della Dichiarazione d'uso

civico approvata nel 2019. La seconda parte del programma, invece, si compone di quattro sottosezioni. Nella prima sono descritte le associazioni assegnatarie: la prassi contribuisce tanto alla trasparenza amministrativa (art. 97 Cost.), quanto alla partecipazione della collettività, perché consente alla cittadinanza di poter conoscere a fondo la pluralità di canali di accesso al Distretto rappresentati dalle diverse associazioni che svolgono attività presso il Distretto. Nella seconda sono ribaditi gli obiettivi di alto profilo sociale e culturale che le associazioni assegnatarie si propongono di raggiungere. A tal proposito è precisato che «per favorire il dialogo tra le diverse anime della città (cittadini di varie estrazioni sociali e professionali, quartieri, associazioni, gruppi, istituzioni), si esploreranno nuovi modelli di gestione dei beni comuni, che promuovano un metodo basato sull'uguaglianza e la partecipazione diretta degli abitanti e dei cittadini nella progettazione, elaborazione e gestione dello spazio urbano».

Nella terza sezione sono riportate le modalità di attuazione del progetto.

L'autogoverno, questione fondativa per Res Publica, è declinata come autogestione del bene pubblico, che si descrive come «una prospettiva inedita di trasformazione che mette al centro la piena partecipazione delle persone. Le decisioni vengono prese in maniera assembleare e orizzontale, garantendo a ogni partecipante pari facoltà decisionale e il diritto individuale. L'assemblea è riconosciuta come un luogo di incontro aperto e partecipativo. Le assemblee si propongono di essere partecipate e socialmente trasversali, accogliendo persone delle più svariate provenienze ed età. Tra i loro compiti, vi è la coordinazione e l'aiuto tra singoli e associazioni, l'accoglienza di nuove associazioni e la messa in rete di beni e servizi del territorio, e tra territori anche distanti». Con l'uso del metodo del consenso, le decisioni sono prese «in modo cooperativo e non coercitivo. Il metodo del consenso è un processo che permette a ciascun individuo del gruppo di partecipare e di lavorare e prendere decisioni insieme agli altri in maniera non-violenta: un risultato di vera democrazia».

⁵⁷ Delib. Giunta comunale n. 268 del 19 settembre 2016.

Beni comuni autogovernati

Nel 1975, Costantino Mortati affermava con durezza che nessuna delle condizioni necessarie a consentire l'esercizio popolare della sovranità solennemente affermato dall'art. 1 ancora si realizzasse in Italia. Conseguentemente, notava, «il regime di poliarchia effettivamente vigente viene a realizzare una forma di sovranità del Parlamento»⁵⁸.

Le forme di autogoverno creano legami sociali che seguono i bisogni reali dei cittadini e degli abitanti e supportano istanze che rimarrebbero insoddisfatte e che non sono esclusivamente legate al benessere immediato della collettività locale. L'attivazione della partecipazione dei cittadini, infatti, è una forma di realizzazione di un programma collettivo di trasformazione della città, opposto alla tendenza alla mercificazione della vita urbana in molti suoi aspetti che conduce alla progressiva alienazione della cittadinanza. Si tratta, a modo di vedere di chi scrive, della realizzazione di quella ricerca di «nuove forme, più o meno sociali, più o meno istituzionali di auto-organizzazione» attraverso «nuove istituzioni sempre in formazione [rette da] figure, procedure e meccanismi che si costruiscono nelle relazioni fra gli esseri umani, cioè nello sviluppo continuo di processi aperti e inclusivi di auto-organizzazione, di *self-government*, oltre e spesso contro la sovranità».

Come detto, la fruizione dell'ex Caserma di via Simon è avvenuta mediante «la più antica forma di uso collettivo di beni destinati al godimento e all'uso pubblico» ovvero sia l'uso civico. Questa modalità di utilizzo ha riportato la proprietà pubblica del bene sotto i vincoli dell'accessibilità (in quanto non subordinava l'accesso alla disponibilità economica dei singoli) e dello svol-

gimento di una funzione di utilità sociale (art. 42 Cost.), dovendo servire gli interessi di tutta la collettività e la sua conservazione per le generazioni future, dando luogo a quella che la Corte Costituzionale ha individuato come «una stretta connessione fra l'interesse della collettività alla conservazione degli usi civici e il principio democratico di partecipazione alle decisioni in sede locale».

Sovranità e proprietà sono due nozioni che storicamente sono state tenute come analoghe e parallele e che hanno subito un'importante evoluzione dovuta all'affermazione della forma democratica e sociale di Stato; i beni comuni autogovernati «tendono a configurarsi come l'opposto» tanto dell'una quanto dell'altra. Possiamo ben definirla una forma di proprietà "repubblicana", tenendo a mente la nozione del diritto pubblico romano in base alla quale *res publica id est res populi*. Indipendentemente dal titolo di proprietà, la titolarità del bene vincolato all'uso civico deve considerarsi diffusa: in realtà, poiché il bene pubblico appartiene originariamente al popolo, ciò che muta non è il titolo della proprietà del bene, ma la forma di esercizio del potere di godimento da parte della collettività. Infatti, è quest'ultima che avoca a sé la gestione diretta del bene fino a quel momento esercitata in via sussidiaria dell'ente esponenziale (Stato, regione, provincia, comune).

Il mutamento, cioè, avviene sotto il profilo della sovranità sul bene, il cui esercizio transita da una sub-aggregazione dello Stato-apparato a una dello Stato-comunità, che lo gestisce direttamente seguendo forme decisionali e di organizzazione fondate su modelli di democrazia partecipativa, regolate giuridicamente da una "Dichiarazione di uso civico e collettivo urbano", una forma di diritto insorgente che merita di essere approfondita, oltre che con gli strumenti del diritto, anche con quelli della critica marxiana.

⁵⁸ C. Mortati, *Art. 1*, in G. Branca (a cura di), *Commentario della Costituzione. I Principi fondamentali: Art. 1 - 12*, Bologna, Zanichelli, 1975, pp. 23 e 36.